

TRIBUNALE FEDERALE ACI

Procedimento disciplinare n 17/19

SENTENZA n. 4/20

Il Tribunale Federale dell'ACI, composto dai Signori:

- Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente)
- Avv. Francesco de Beaumont (Componente - estensore)
- Avv. Cristina Mori (Componente)
- Gen. Ugo Marchetti (Componente)

nella seduta del 30 gennaio 2020 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Marcello Tornatore (lic. Ufficiale di Gara n. 88995).

FATTO

L'equipaggio 317 della manifestazione CIRM Targa Florio Regularity, Historic svoltasi l'11 maggio 2019 alla fine della gara, alle ore 18,04, consegnavano all'addetto ai concorrenti Sig. Marcello Tornatore un reclamo concernente un errore materiale contenuto nella tabella dei tempi e delle distanze loro assegnati, da inoltrare al Direttore di gara per "manifesta impossibilità di rispettare il tempo imposto dalla tabella". Il Tornatore assicurava, a detta degli interessati, che avrebbe fotografato il reclamo e lo avrebbe inoltrato via WhatsApp alla direzione di gara, che risultava lontana e non raggiungibile.

Successivamente risultava che il reclamo era pervenuto ai Commissari Sportivi solo alle ore 18,55, e non era stato preso in considerazione perché le classifiche di gara erano ormai divenute definitive e perché il reclamo non conteneva tutti gli elementi previsti dall'art. 214, le. C), del RSN e non era accompagnato dal deposito cauzionale, che non era stato versato nemmeno in un secondo tempo.

A seguito di ciò il suddetto equipaggio ha chiesto alla Procura federale di procedere disciplinarmente nei confronti del Tornatore, del Direttore di gara, dei Commissari Sportivi e dell'Organizzatore della competizione

La Procura Federale, con atto di deferimento n. 17/19:

a) ha ritenuto di non dover procedere nei confronti del Direttore di gara e del Collegio dei Commissari Sportivi dato che il reclamo, ai sensi del citato art. 214, era irricevibile;

b) ha ritenuto di non dover procedere nei confronti dell'Organizzatore, dato che la tabella dei temi e delle distanze era stata consegnata con largo anticipo a tutti i concorrenti prima della gara e nessuno aveva reclamato; in ogni caso, non si era verificata nessuna disparità di trattamento tra i gli equipaggi concorrenti;

c) ha invece ritenuto sanzionabile il comportamento del Tornatore perché non vi erano i presupposti per accettare e trasmettere alla Direzione di gara il reclamo consegnatogli. Ha pertanto richiesto che al licenziato venga applicata la sanzione di mesi quattro di sospensione delle licenze.

DIRITTO

Il Tornatore va senz'altro prosciolto.

Difatti non è comprensibile, sotto diversi aspetti, la conclusione cui è giunta la Procura Federale.

Un primo aspetto riguarda il proscioglimento dell'Organizzatore che, correttamente, è fondato sull'argomento essenziale della anticipata consegna della tabella delle distanze e tempi che serve proprio per fornire ai concorrenti l'esatto svolgimento della competizione.

Dal momento che non risultano altre rimostranze sul punto è evidente che bisogna dedurre o che la penalità è stata applicata a tutti oppure che la rimostranza fatta dall'equipaggio non è fondata nel merito né l'equipaggio ha provveduto a segnalare la cosa nelle forme di rito.

Un secondo aspetto riguarda il proscioglimento del Direttore di Gara e del Collegio dei CCSS anche questo fondato sulla irricevibilità del reclamo per non essere accompagnato dalla relativa tassa così come prescrive l'art. 214, lett. C) primo capoverso.

Rimane da considerare il fatto (non acclarato) che il Tornatore non avrebbe segnalato che il reclamo doveva essere proposto secondo la normativa Federale.

Nell'ipotesi in cui si voglia considerare vera quest'ultima circostanza neanche può portare all'incolpazione del Tornatore in quanto i concorrenti nulla hanno fatto pur conoscendo la cosa.

E' pacifico che all'irricevibilità di un reclamo non consegue un esame poiché è tamquam non esset cioè non va proprio materialmente appreso dall'addetto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale assolve il licenziato Marcello Tornatore (lic. U.G. n. 88995) perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Roma 30/01/2020

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti



COMPONENTE RELATORE

Avv. Francesco de Beaumont

